

**D.L. n. 150 del 10 novembre 2020 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>. – Art. 3**

**Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2020, n. 280.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2020, n. 181.

---

(...)

**Art. 3.** *Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria <sup>(15)</sup>*

1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario ad acta può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario ad acta può esercitare in relazione al singolo affidamento. <sup>(16)</sup> <sup>(20)</sup>

**Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.* <sup>(17)</sup>

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60*, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'*articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. <sup>(18)</sup>

3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza. <sup>(19)</sup>

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano. <sup>(19)</sup>

---

(15) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall' *art. 9, comma 1-sexies, D.L. 29 settembre 2023, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2023, n. 170*.

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall' *art. 43-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(18) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 43-quater, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 30, comma 3-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento all'art. 136 della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost.; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(...)